

Roma, 12 giugno 2024

Circolare n. 141/2024

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Credito d’imposta ZES unica – Modello di comunicazione e istruzioni per la compilazione – Provvedimento Agenzia delle Entrate n.262747 dell’11.6.2024.

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’invio delle domande per il contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che dall’1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 hanno effettuato ovvero effettueranno investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già operative o che si insedieranno nella cd ZES unica; sono state altresì fornite le relative istruzioni e le modalità di invio della domanda.

Come è noto, l’agevolazione è stata prevista dall’art.16 del DL n.124/2023 (come convertito dalla L.n.162/2023 – cd *DL coesione Sud*), successivamente modificata dalla *Legge di Bilancio 2024* (art.1 c.249 L.n.213/2023) e resa operativa dal decreto interministeriale 17.5.2024.

Pertanto, fino al prossimo 12 luglio 2024 il beneficiario o il soggetto incaricato potranno inviare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA” che sarà reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia collegandosi al seguente indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/software-di-compilazione/tutti-i-software>.

Entro i successivi cinque giorni dall’invio della comunicazione l’Agenzia rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di inviare comunicazioni integrative nel periodo che va dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025 per gli investimenti non realizzati al momento della presentazione della comunicazione o per quelli realizzati ma per i quali alla stessa data non siano state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non sia stata rilasciata la certificazione; l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

Successivamente, le imprese che hanno inviato la comunicazione dell’investimento dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate nel periodo che va dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025 l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato.

Come è noto, il costo complessivo degli investimenti agevolabili deve essere almeno di 200 mila euro fino a un massimo di 100 milioni di euro, il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato, sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo, si rammenta che sono esclusi dalla possibilità di beneficiare della misura le imprese che operano in specifici settori tra cui quello dei trasporti, mentre vi rientrano i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti e delle relative infrastrutture.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (le cui istruzioni di compilazione saranno fornite con apposita risoluzione) a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia con l'indicazione della percentuale di riparto (nel rispetto del limite di spesa fissato a 1,8 miliardi di euro) e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.

Si rammenta che il credito d'imposta è differenziato in base alla regione, alla dimensione dell'impresa e all'entità dell'investimento, che non è cumulabile con quello previsto dal *Piano Transizione 5.0* (art.38 DL n.39/2024 come convertito dalla L.n.56/2024 – cd *DL Attuazione PNRR*), che le imprese beneficiarie dovranno mantenere l'attività nella ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento, pena la revoca del credito e che ogni ulteriore informazione sulla ZES Unica è disponibile collegandosi all'indirizzo <https://www.strutturazes.gov.it/it/>.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare i successivi aggiornamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [126/2024](#)
Allegato uno
Gr/gr*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto e delle modalità di trasmissione

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

- 1. Approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto***
 - 1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito "decreto"), il modello di comunicazione (di seguito "Comunicazione") per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (di seguito "ZES unica"), di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito "decreto-legge"), con le relative istruzioni.
 - 1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all'acquisizione di beni

strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE"), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 *final*, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 *final* e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 *final*.

- 1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della Comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti *de minimis* e dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto (di seguito "certificazione").
- 1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. *Reperibilità della Comunicazione*

- 2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3. *Modalità per l'invio della Comunicazione*

- 3.1 La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è

effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

- 3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
- 3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.
- 3.4 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 6, la Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
- 3.5 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
 - a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;
 - b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
 - c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il controllo non si applica con riferimento alle strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica; il beneficiario segnala tale situazione nella Comunicazione.
- 3.6 Il controllo di cui al paragrafo 3.5, lettera a), è effettuato anche in sede di presentazione della Comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 5, del decreto.

4 Utilizzo del credito d’imposta

- 4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5,

comma 4, del decreto, è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell'investimento. In particolare, il credito è utilizzabile:

- a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto;
- b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l'utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo.

- 4.3 È inibito l'utilizzo del credito d'imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica.
- 4.4 Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, relativamente alla Comunicazione per la quale l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto nella misura prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

- 4.5 Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.
- 4.6 Qualora il maggior credito di cui al paragrafo 4.5 comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all'intero ammontare del credito utilizzabile. Fino alla comunicazione dell'autorizzazione di cui al secondo periodo del citato paragrafo 4.4, è inibito l'utilizzo del credito d'imposta non ancora fruito.
- 4.7 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
 - b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
 - c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5. *Comunicazione integrativa*

- 5.1 A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d'imposta di cui al paragrafo 4.3, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative (di seguito "Comunicazione integrativa") utilizzando il modello di cui al paragrafo 1.1. L'ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
- 5.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17 gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio 2025.
- 5.3 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati successivamente all'invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali sono ricevute le relative fatture

elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare l'avvenuto realizzo e gli estremi delle fatture elettroniche.

- 5.4 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati alla data di invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali a decorrere da tale data sono ricevute le relative fatture elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare gli estremi delle fatture elettroniche.
- 5.5 La Comunicazione integrativa può essere presentata solo se è stata rilasciata la certificazione, i cui estremi devono essere riportati nel quadro E della Comunicazione. Quanto disposto nel primo periodo del presente paragrafo non si applica per la Comunicazione rettificativa di cui al paragrafo 6.1, fermo restando che in mancanza della certificazione resta inibito l'utilizzo del credito corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3.
- 5.6 I dati da riportare nella Comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli riportati nella Comunicazione, ad eccezione dei dati descritti nelle istruzioni al paragrafo "Comunicazione integrativa" a pagina 2.
- 5.7 A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione integrativa, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 5.8 Entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta secondo le modalità descritte al paragrafo 5.9.
- 5.9 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile:
- a) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3 per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta di cui al paragrafo 5.8;
 - b) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche

e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al paragrafo 5.8 la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b).

5.10 In caso di Comunicazione o di Comunicazione integrativa sottoposta al controllo antimafia e/o al controllo di cui al paragrafo 5.9, lettera b), fino al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’esito della verifica non è possibile presentare ulteriori Comunicazioni integrative.

5.11 Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5 e 4.7.

6 Controlli antimafia

6.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta.

6.2 Per le Comunicazioni di cui al paragrafo 6.1 valgono le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5 e 5.6, ferma restando la possibilità di modificare i dati del quadro C.

6.3 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del beneficiario nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.

- 6.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, una Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b). Fino all'invio della Comunicazione rettificativa è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all'invio della Comunicazione rettificativa, l'Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.
- 6.5 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nei casi previsti nei paragrafi 4.2, lettera b), e 5.9, lettera b).

7 *Trattamento dei dati*

- 7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell'articolo 5 del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d'imposta presentino all'Agenzia delle entrate una comunicazione attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Il comma 2 dello stesso articolo 5 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
- 7.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell'eventuale soggetto avente causa che presenta la comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 12 luglio 2024;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi al credito d'imposta;
- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

legge e al Regolamento.

- 7.7 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione.
- 7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Le disposizioni di cui al citato articolo 16 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti, in particolare, dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

In base all'articolo 5, comma 2, del decreto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto, il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la percentuale di riparto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.

Inoltre, il citato articolo 7 del decreto al comma 14 prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello denominato "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica", con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

La Comunicazione è inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l'investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l'apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l'indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d'imposta, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al citato articolo 5, comma 4, del decreto.

Tenuto conto che, in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 5, comma 1, del decreto, nella Comunicazione vanno indicati anche gli investimenti da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa (fermo restando che il relativo credito è fruibile solo dopo la realizzazione dell'investimento), al fine di effettuare, anche in relazione a tali ultimi investimenti, i controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione del credito, ossia che l'investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l'apposita certificazione, è prevista la presentazione di Comunicazioni integrative, a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, nelle quali viene richiesta l'indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'apposita ricevuta.

In base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto, i soggetti che hanno validamente presentato la Comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato secondo le modalità stabilite con il presente provvedimento. Nel caso in cui la percentuale di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto risulti inferiore al cento per cento, in base alle Comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al citato comma 4 e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro il 24 marzo 2025.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 giugno 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none">- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabili del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: <ul style="list-style-type: none">- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it .
Consenso	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.
Modifiche	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

IMPRESA BENEFCIARIA	Codice fiscale	Dimensione impresa			
		Grande	Media	Piccola	Micro
OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale avente causa	Trasferimento parziale credito			
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del firmatario	Codice carica			
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome	Nome			
	Telefono	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica		
RINUNCIA TOTALE AL CREDITO D'IMPOSTA	L'impresa beneficiaria dichiara di rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella comunicazione già presentata				<input type="checkbox"/>
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato				
		FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO			
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	giorno	mese	anno	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI "DE MINIMIS"

 Mod. n.

--	--

PROVVEDIMENTO NORMATIVO										
D01	Tipologia				Data			Numero		
	1				2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7
PROVVEDIMENTO CONCESSIONE										
D01	Data		Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione			
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
D01					,00	,00				
D02					,00	,00				
D03					,00	,00				
D04					,00	,00				
D05					,00	,00				
D06					,00	,00				
D07					,00	,00				
D08					,00	,00				
D09					,00	,00				
D10					,00	,00				
D11					,00	,00				

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (di seguito "decreto-legge"), per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (di seguito "ZES unica") che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito "decreto") sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa indicato dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge.

Il credito d'imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento"), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono esclusi dal beneficio i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento e, in particolare dall'art. 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

In base all'art. 7, comma 14, del decreto, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione (di seguito "certificazione") rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

ATTENZIONE: con il presente modello non è possibile accedere al credito d'imposta previsto dall'art. 16-bis del decreto-legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta.

Con le stesse modalità, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione ed hanno successivamente realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato utilizzano questo modello per comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato. Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei predetti termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZES UNICA", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Comunicazione integrativa

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione compilando la colonna 5 del rigo A1 possono presentare la comunicazione integrativa di cui al paragrafo 5 del provvedimento di approvazione del presente modello a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, con le stesse modalità sopra descritte, per indicare gli investimenti:

- realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell'invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
- realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.

Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli indicati nella comunicazione, ad eccezione dei seguenti:

- Frontespizio – riquadri "Operazioni straordinarie", "Rappresentante firmatario della comunicazione", "Referente da contattare" e "Impegno alla presentazione telematica";
- Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
- Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
- Quadro E.

In particolare, nella comunicazione integrativa l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all'importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni precedenti, mentre la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime colonne delle comunicazioni precedenti. La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.

Con la comunicazione integrativa è, comunque, possibile correggere anche i dati indicati nel quadro C (verifica antimafia) della comunicazione presentata entro il 12 luglio 2024 unicamente nel caso in cui questa sia stata scartata con esito "IN". In tal caso, non vale quanto affermato nel capoverso precedente sugli importi di cui alle colonne 3 e 4 del rigo A1.

Nella comunicazione integrativa, inoltre, non è possibile barrare la casella per segnalare la rinuncia totale al credito d'imposta.

Nell'ipotesi particolare in cui un soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione entro il 12 luglio e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria comunicazione, il soggetto avente causa potrà presentare comunicazioni "integrative" distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione "integrativa" riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione "integrativa" riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dove trovare il modello	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it .
Come si compila	La comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.
Dati dell'impresa beneficiaria	Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il codice fiscale e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa.
Operazioni straordinarie	<p>In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della comunicazione con la quale è richiesto il credito, qualora il soggetto avente causa sia tenuto a presentare Comunicazioni integrative oppure a comunicare dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025 il realizzo di investimenti per importi inferiori rispetto a quelli precedentemente comunicati dal dante causa occorre indicare in tali comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">– nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;– nel presente riquadro, il codice fiscale dell'avente causa. <p>Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la casella "Trasferimento parziale credito". Per i casi di compilazione del presente riquadro in caso di comunicazioni integrative si rinvia al corrispondente paragrafo di cui sopra.</p>
Dati del rappresentante che firma la richiesta	In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il "Codice carica" corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.
Rinuncia totale al credito d'imposta	Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale , utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.
Impegno alla presentazione telematica	In questa riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio	Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".

La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta sia di importo superiore a euro 150.000 (riportato nel rigo A1, campo 2), il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella, una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro.

Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione.

Nel **rigo A2, caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento.

Nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento. Nel caso in cui l'investimento non sia ancora iniziato e/o completato alla data di invio della comunicazione, va indicata la data di presumibile inizio e/o fine investimento.

Nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo stimato del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA, per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro.

Nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta.

Nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. Nella **colonna 12**, va riportata la differenza tra l'importo indicato nella colonna 9 e la somma degli importi indicati nelle colonne 10 e 11. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 7.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO, fatta eccezione per i progetti di investimento ricadenti nelle fattispecie di cui alla Nota 5;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO;

- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione M della classificazione ATECO 2007 e i servizi alla persona, fatta eccezione per i progetti di investimento ricadenti nelle fattispecie di cui alla Nota 5.
- La **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d'investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. La **casella "Struttura non operativa"** va barrata nel caso in cui alla data di invio della comunicazione la struttura produttiva non è stata ancora impiantata nella ZES unica. Se barrata la presente casella, i campi "Tipologia", "Indirizzo" e "Numero civico" possono non essere compilati. La **casella "Casi particolari"** va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento. L'utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia).

Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all'agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all'allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti realizzati e/o da realizzare nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili. I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato per il quale è stata rilasciata la certificazione e sono state già ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche alla data di trasmissione telematica del presente modello. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'investimento non ancora realizzato e/o dell'investimento realizzato ma per il quale non sono state ancora ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

Se è barrata la casella "Struttura non operativa" del rigo B2, le colonne 1 e 2 del presente rigo non possono essere compilate e non possono essere indicate le relative fatture nel quadro E.

Nei **rigi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

Nel **rigo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Abruzzo	35%	15%	25%	15%	15%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei rigi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "**Codice qualifica**" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più rigi, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);

- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E

Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche già ricevute dal sistema di interscambio SDI alla data di trasmissione telematica del presente modello, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA (incluso nella colonna 1 del rigo B10);
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.

La presente sezione I non può essere compilata se non è compilata anche la sezione II.

Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione qualora rilasciata alla data di invio della comunicazione. La presente sezione deve essere, invece, sempre compilata nella comunicazione integrativa.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, la data della certificazione;
- in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.

Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:

- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);
- del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
- del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL)^o
ITF3	Campania	40%
ITF4	Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto)	40%
ITF4	Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto)	50%
ITF5	Basilicata	30%
ITF6	Calabria	40%
ITG1	Sicilia	40%
ITG2	Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	30%
ITG2	Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	40%
ITF2	Molise	30%

^o Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL)^o
ITF1	Abruzzo	
ABR1		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.		
ABR2		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco.		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.		

ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.		
ABR3		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.		
ITF14	Chieti (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Monteodorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.		